



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 2 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 21 dicembre 2021.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **cinque** del mese di **aprile**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Broch Martina - Consigliere Comunale
4. Broch Walter - Consigliere Comunale
5. Carrera Daniele - Consigliere Comunale
6. Daldon Elio - Consigliere Comunale
7. Daldon Elisa - Consigliere Comunale
8. Farenzena Stefano - Consigliere Comunale
9. Lazzaro Maurizio - Consigliere Comunale
10. Marcon Oriano - Consigliere Comunale
11. Paganin Fedele - Consigliere Comunale
12. Renon Maria Pia - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Carrera Daniele e Farenzena Stefano.**

La seduta consiliare si svolge nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 21 dicembre 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n.12, dd. 31.05.2021 è stato approvato il nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Atteso che l'art.58 del regolamento prevede che per ogni seduta del Consiglio il segretario redige un processo verbale che si compone degli estratti relativi alle singole deliberazioni assunte e riferisce in ordine a quanto verificatosi nel corso della seduta.

Dato atto che copia del verbale della seduta di data 21 dicembre 2021 è stata depositata agli atti e reso visionabile a tutti i consiglieri comunali unitamente all'ordine del giorno.

Preso atto che da parte dei consiglieri non sono pervenute richieste di rettifica e/o integrazione al verbale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.==, astenuti n.==, su n.9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 21 dicembre 2021, ritenendo lo stesso conforme a quanto deliberato dal Consiglio comunale;
2. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta;
3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Comune di Sagron Mis
(Provincia di Trento)**

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI SAGRON MIS

SEDUTA ORDINARIA DI DATA 21.12.2021 ALLE ORE 20.00.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **venti**, nella sala pubblica della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Sagron Mis, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio del Comune di Sagron Mis.

Il Sindaco - invita il Segretario a fare l'appello nominale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DEPAOLI Marco	Sindaco	X	
BROCH Annalisa	Vicesindaco	X	
BROCH Martina	Consigliere		X
BROCH Walter	Consigliere	X	
CARRERA Daniele	Consigliere	X	
DALDON Elio	Consigliere	X	
DALDON Elisa	Consigliere	X	
FARENZENA Stefano	Consigliere	X	
LAZZARO Maurizio	Consigliere	X	
MARCON Oriano	Consigliere		X (entra al punto n.3 dell'Od.g.)
PAGANIN Fedele	Consigliere	X	
RENON Maria Pia	Consigliere		X

Assiste il Segretario : Samuel Serafini.

Partecipa alla seduta il Responsabile Finanziario : Francesco Cosner

Prima dell'inizio della seduta viene constatato, dal Presidente e dal Segretario, il rispetto delle disposizioni previste dai Decreti Ministeriali, dall'ultimo DPCM del Governo e dalle Ordinanze provinciali in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico si dà atto che:

- i consiglieri hanno espresso la volontà di partecipare al Consiglio del Comune in presenza, nel rispetto delle previsioni normative che assicurano lo svolgimento dello stesso in sicurezza; nella convocazione è stato specificato che la partecipazione alla seduta da parte del Consigliere equivale a dichiarazione di assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 anche in relazione al proprio nucleo familiare;
- si è provveduto alla preventiva sanificazione ed all'aerazione della sala consiliare;
- la superficie della sala consiliare supera ampiamente i 40 mq ed i consiglieri sono collocati a distanza di almeno due metri ciascuno;
- tutti i consiglieri presenti risultano dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina);
- nella sala sono disponibili soluzioni disinfettanti, e mascherine monouso ffp2 a disposizione dei consiglieri del Comune;
- la sala sarà areata anche nel corso della seduta;
- nella sala è stata riservata una parte per il pubblico; l'accesso alla sala avviene nel rispetto di tutte le disposizioni sopra indicate;
- i Consiglieri sono in possesso della Certificazione Verde.

Il Sindaco, Signor Marco Depaoli, a questo punto constata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori.**
- 2. Approvazione verbale seduta del 29.11.2021.**
- 3. Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.**
- 4. Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.**
- 5. Piano Triennale delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Sagron Mis ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.**
- 6. Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Imer e di Mezzano: estensione del servizio al Comune di Sagron Mis.**
- 7. Approvazione convenzione tra la Comunità di Primiero e il Comune di Sagron Mis per l'organizzazione del servizio associato del Settore Tecnico Urbanistico e Segreteria per il periodo 2022 – 2026.**
- 8. Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri.**

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA NR. 32

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – Propone di nominare scrutatori della seduta i Consiglieri Elisa Daldon e Walter Broch e mette in votazione la proposta.

La seduta consiliare si svolge nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

OGGETTO: Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori.

Il relatore riferisce :

con deliberazione consiliare n.12, dd. 31.05.2021, è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che ha previsto nuove disposizioni sulla nomina degli scrutatori e che dispone più la nomina del delegato alla firma dei verbali per ragioni di semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa.

L'art.35 del nuovo Regolamento adottato, che sostituisce le previgenti disposizioni, prevede che all'inizio di ogni seduta il Sindaco propone al voto del Consiglio medesimo due Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatore.

In attuazione alle nuove disposizioni il Sindaco propone di effettuare le seguenti designazioni :

- I Consiglieri Elisa Daldon e Walter Broch - scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Posta in votazione la nomina degli scrutatori nei termini anzidetti.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.==, astenuti n.==, su n.9 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

1. di designare, quali Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori della seduta i Signori Elisa Daldon e Walter Broch;
2. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta;
3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA NR. 33

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – chiede se vi sono interventi sul verbale trasmesso ai Consiglieri e dato per letto. Non essendo intervenuto alcun Consigliere, mette in votazione la proposta.

La seduta consiliare si svolge nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 29 novembre 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n.12, dd. 31.05.2021 è stato approvato il nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Atteso che l'art.58 del regolamento prevede che per ogni seduta del Consiglio il segretario redige un processo verbale che si compone degli estratti relativi alle singole deliberazioni assunte e riferisce in ordine a quanto verificatosi nel corso della seduta.

Dato atto che copia del verbale della seduta di data 29 novembre 2021 è stata depositata agli atti e reso visionabile a tutti i consiglieri comunali unitamente all'ordine del giorno.

Preso atto che da parte dei consiglieri non sono pervenute richieste di rettifica e/o integrazione al verbale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.==, astenuti n.==, su n.9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 29 novembre 2021, ritenendo lo stesso conforme a quanto deliberato dal Consiglio comunale;
2. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta;

3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO-DELIBERA NR. 34

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – fa presente ai Consiglieri i contenuti principali del bilancio. Informa che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno portare in approvazione il bilancio entro l'anno per evitare l'esercizio provvisorio. Nel 2022 si intende dare priorità agli interventi di sistemazione degli acquedotti comunali.

Intervento del Consigliere Walter Broch – chiede se sotto il profilo tecnico il bilancio è sostenibile.

Responsabile Finanziario – Francesco Cosner – il bilancio è sano e la politica di bilancio è equilibrata.

Entra il Consigliere Oriano Marcon. I Consiglieri presenti sono ora 10

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – l'Amministrazione sta monitorando i fondi europei perché ci sono opportunità da cogliere. Il Comune intende avanzare proposte progettuali da realizzare.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – il consigliere chiede chiarimenti in ordine ai contenuti del DUP, in particolare:

- cosa si intende per obiettivo di qualificazione della spesa;
- si parla di lavori di sistemazione del tratto ciclopedonale ancora da completare. Chiede a quale intervento ci si riferisca;
- nel Dup si parla di recupero ai fini socio-economici della scuola di Mis. A cosa ci si riferisce;
- ritiene opportuno dare maggiore importanza al fondo di riserva per una tutela del bilancio;
- sul PNNR siamo stati coinvolti con una iniziativa dell'UNCCEM per un progetto specifico. Chiede quali sono le strade che possono essere percorse sui progetti.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – le risorse stanziare sulla scuola materna sono state inserite per memoria nel caso in cui si intenda darvi una destinazione prevedendo lavori di ristrutturazione. UNCCEM è un sindacato dei Comuni. Sul PNNR stanno arrivando indicazioni da parte dello Stato. Le istituzioni hanno attivato i propri canali e noi abbiamo presentato due richieste specifiche una legata alla riqualificazione del borgo e la seconda invece riguarda il progetto di investimento territoriale con finalità turistiche. E' importante avere delle proposte concrete pronte per una ipotesi di sviluppo.

Responsabile Finanziario – Francesco Cosner – illustra al Consigliere quali sono gli obiettivi della spesa. Precisa inoltre quali sono i contenuti del fondo di riserva obbligatorio previsto in bilancio. Per quanto attiene all'intervento della ciclopedonale informa che la richiesta deve essere girata al settore tecnico per una puntuale disamina.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – l'intervento sulla ciclabile riguarda i lavori in corso progettati dallo studio Paccianello. Entro la primavera dovremmo riuscire a chiudere la contabilità a seguito di alcune indicazioni acquisite dal Servizio Bacini Montani.

Esaurita la trattazione del punto il Sindaco mette in votazione la proposta.

La seduta consiliare si svolge nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Preso atto inoltre che la sopra citata legge provinciale individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 con il quale si prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.) fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia

di finanza regionale e provinciale)”.

Ricordato che, con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16.11.2021, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l’opportunità di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all’eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2020.

Ricordato che, a decorrere dall’anno 2020, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e n. 101 del 17/05/2018, le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23/06/2001, n. 118. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.L. 23/06/2011, n. 118.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (Allegato n. 1), comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori dell’Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione.

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i Responsabili dei singoli Settori e che, esaminata la proposta tecnica, si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di quantificare gli stanziamenti prendendo come base lo stato di attuazione dei programmi dell’esercizio 2021.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25/01/2016 con la quale, tra l’altro, è stata rinviata al 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2018, ai sensi del comma 2 dell’art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 15/11/2018 con la quale, tra l’altro, è stata rinviata al 2020 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2019, ai sensi del comma 2 dell’art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/07/2019 con la quale è stata rinviata al 2021 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2020, ai sensi del comma 2 dell’art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06/05/2019 con la quale è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Considerato che dall’esercizio 2018 è stato adottato il piano dei conti integrato.

Vista la documentazione riportata ai punti 1. e 2. del dispositivo della presente, nonché la nota

integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 3), e ritenuto di dover proporre al consiglio l'integrale approvazione della stessa.

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- delibera di Giunta comunale n° 83, di data odierna avente per oggetto "Tariffa per il servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno 2022";
- delibera di Giunta comunale n° 84, di data odierna avente per oggetto "Tariffa per il servizio di fognatura: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno 2022";
- delibera consiliare n. 3 di data 25.01.2016 avente per oggetto "Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016".

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati.

Ricordato che la Giunta comunale, con delibera nr. 75 dd. 02.12.2021 ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e il Documento unico di Programmazione 2022/2024, provvedendo al deposito degli atti secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità;

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati e del D.U.P. 2022/2024, è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota di data 03.12.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2022/2024 (Allegato n. 1) e del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Allegato n. 2).

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 26.03.2018;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.==, astenuti n.==, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato, per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa espresso, il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (Allegato n. 1 in atti);
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Allegato n. 2 in atti), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che – ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 – dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Allegato n. 3 in atti);
4. di dare atto che i documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, stante la necessità di consentire la gestione del bilancio in coincidenza con il nuovo esercizio finanziario;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA NR. 35

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – illustra brevemente i contenuti del provvedimento.

Non essendo pervenute osservazioni pone in votazione la proposta.

Oggetto: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso;

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 e in data 18/02/2015 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Presenza d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147".

Ricordato inoltre che:

- la Legge 205/2017 ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo rifiuti, sia sotto il profilo tecnico che tariffario. Tra le competenze attribuite all'Autorità figura:
 - la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti;
 - l'approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori dell'impianto di trattamento.

In attuazione a tali competenze l'Autorità ha adottato diversi atti e provvedimenti in vista della nuova regolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2020.

- per l'anno 2022 è in corso la determinazione ed approvazione, da parte della Comunità di Primiero, del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), così come previsto dal comma 5 dell'art. 107 del Dl n. 18 del 17 marzo 2020;
- relativamente al 2022 ai fini delle predisposizioni tariffarie, salvo l'accoglimento della proposta ANCI tesa rinviare i termini di approvazione delle nuove tariffe TARI al 30 aprile, le medesime verranno adottate nei termini di approvazione del bilancio fissato dallo Stato;
- nelle more dell'approvazione delle tariffe, è attualmente vigente l'ultrattività delle tariffe TARI deliberate per l'anno 2021. Prevede infatti l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, che in caso di mancata deliberazione delle aliquote e tariffe per un determinato anno di imposta, sono automaticamente prorogate quelle in vigore nell'anno precedente, senza necessità di alcun atto

confermativo che non sia imposto da modifiche normative sopraggiunte; tale impostazione viene inoltre ammessa dal già citato DI n. 18 del 17 marzo 2020, art 107 comma 5.

Richiamato l'art.14 del nuovo Regolamento riguardante la TARI approvato dalla Comunità con Atto del Commissario n.38, dd. 28.04.2021 avente ad oggetto "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche" il quale recita testualmente :

- 1) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi dell'art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
 - b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
 - c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;
 - d) occupazioni autorizzate, individuate con apposito provvedimento giuntale, che per la loro particolare tipologia ed oggettività non determinano una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa.
- 2) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in seguito all'approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non compresi nella precedente lettera a) comma 1.;
 - b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - c) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza; tale attività dovrà essere comprovata da idonea documentazione medica. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - d) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;

L'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa; il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) del presente articolo, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore.

- 3) Il Comune per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, con deliberazione del Consiglio Comunale, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio.

Richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto "Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento".

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, che attribuisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.==, astenuti n.==, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), adottato dalla Comunità con Atto del Commissario n.38, dd. 28.04.2021, la seguente sostituzione parziale del Comune di Sagron Mis ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per l'anno 2022:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o dialisi produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 60

all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;

2. di dare atto che la spesa derivante dal punto 1 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2022;
4. di dare atto che le riduzioni di cui al punto 1 del presente deliberato potranno essere riviste a seguito della determinazione ed approvazione del nuovo piano economico finanziario e del nuovo metodo tariffario previsti dalla L. 207/2017;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, stante la necessità di consentire l'immediata applicazione delle agevolazioni predette agli aventi diritto;
6. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA NR 36

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – illustra il contenuto del provvedimento elencando le società attualmente partecipate dal Comune di Sagron Mis. Informa che a seguito della proposta presentata dal Consigliere Maurizio Lazzaro sottopone al Consiglio la valutazione di aumento della quota di partecipazione del Comune in APT per una maggiore visibilità del Comune di Sagron Mis.

Intervento del Consigliere Walter Broch – rileva che in Val di Non alcuni Comuni si stanno sfilando dall'APT.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – informa di essersi recato all'assemblea dell'APT dove ha richiesto che Sagron Mis aumenti la propria partecipazione con riconoscimento anche nell'intestazione dell'Azienda della Valle del Mis. Segnala inoltre come L'APT abbia ancora un bilancio modesto in rapporto alla sua missione sociale; inoltre i bilanci in approvazione durante l'Assemblea sono stati consegnati solo 10 minuti prima della riunione per cui non c'è stato il tempo di poterli visionare e commentare con la necessaria cognizione di causa. Occorrerebbe anche che il Comune di Sagron Mis fosse rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società in quanto attualmente troppo debole la sua posizione in APT. Infine, l'APT dovrebbe essere il propulsore del territorio per compiere appieno la propria missione. La proposta di arrivare ad avere

una quota di almeno l'1% di partecipazione Associativa, che in termini finanziari esprimerebbe un valore di circa 1.300 Euro annui, significherebbe per Sagron Mis poter contare e poter decidere certamente molto di più.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – illustra ai Consiglieri la situazione di ACSM e la problematica legata al rinnovo delle concessioni elettriche. La situazione non è stabile e l'evoluzione societaria va verso delle società che divengono sempre più grandi a discapito delle piccole realtà come la nostra dove si applicano le regole dei grandi gruppi.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – ritiene che non vi sia ancora visione collettiva pubblica di prospettiva sulle questioni oggetto di valutazione in questo punto dell'ODG. Si dovrebbe ragionare in termini programmatici anche per quanto riguarda la gestione delle società partecipate.

Intervento del Segretario – illustra brevemente i contenuti del provvedimento e quali sono gli obblighi ai quali il Comune è tenuto entro il 31.12 di ciascun anno, rispetto alla ricognizione della proprie partecipazioni societarie.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – così come non si riesce a raggiungere il milione di presenze turistiche in Primiero, o un albergo a 5 stelle come a Canazei, occorre rilevare che in Provincia di Trento, a fronte di eccellenze economico-organizzative, vi sono delle zone che sono in posizione di evidente debolezza; tra queste il Primiero. E' una occasione perduta non poter dunque entrare nei Consigli di Amministrazione della società partecipate, mentre l'autonomia energetica è importante e deve far parte essenziale delle scelte strategiche del Territorio.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – non essendo pervenuti altre richieste di intervento pone in votazione la proposta.

Oggetto: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sagron Mis ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, prevedeva che, in prima applicazione, la Provincia e gli Enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.p. 1 del 2005 individuando, eventualmente, le partecipazioni da alienare. La norma prevede peraltro, che, fermo restando quanto stabilito sopra, alla razionalizzazione periodica si procede con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;
- il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TULPS) in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni", prevede che gli Enti locali a partire dal 2018, devono provvedere, con cadenza periodica (annuale), ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016;
- la norma dispone l'obbligo a carico degli Enti pubblici di adottare uno specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, con riferimento alla situazione al 31

dicembre di ogni anno, avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2018 e di quanto della stessa conseguente.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 - l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Accertato che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 24 - l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Verificato che il Comune di Sagron Mis, fermo restando quanto sopra indicato, *può mantenere partecipazioni in società*:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per :

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Verificato, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sagron Mis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso

alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Considerato che le società in “house providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dato atto che, per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021 il Comune di Sagron Mis deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere, comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale dal quale emerge la volontà di mantenere tutte le partecipazioni attualmente in essere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Accertato, pertanto che, per tutte le altre partecipazioni detenute dal Comune di Sagron Mis, non sussistono ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione delle medesime, come da motivazioni specificate nell'Allegato A.

Richiamati :

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare dd. 21.03.2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti;
- il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, adottato con deliberazione consiliare n. 30, dd. 23.12.2019, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, adottato con deliberazione consiliare n. 41, dd. 23.12.2020, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero;
- il parere da parte dell'Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.==, astenuti n.==, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Triennale 2021-2023 delle partecipazioni possedute dal Comune di Sagron Mis, redatto ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, contenente la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2020, la motivazione del loro mantenimento e la razionalizzazione come dettagliatamente esposto nel testo allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il piano e la ricognizione sono stati predisposti in conformità alle indicazioni impartite dal MEF con le linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni), come risultante dalla documentazione in atti presso l'Ufficio Finanziario e che rileva le seguenti partecipazioni:
 - a. **partecipazioni dirette:**
 - Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa;
 - Trentino Digitale S.p.a.;
 - Trentino Riscossioni S.p.a.;
 - Azienda Ambiente S.r.l.;
 - Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi – Società Cooperativa;
 - ACSM spa
 - **partecipazioni indirette:**
 - Trentino Riscossioni Spa e Trentino Digitale Spa**
 - Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata
 - Consorzio dei Comuni Trentini**
 - SET Distribuzione Spa
 - Federazione trentina della Cooperazione – Società cooperativa
 - Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.
 - ACSM**
 - Primiero Energia Spa
 - A.C.S.M. Trading Srl
 - A.C.S.M. Teleriscaldamento Spa
 - Azienda Reti Elettriche Srl
 - Maso Energia Srl
 - Dolomiti Energia Holding Spa

- Set Distribuzione Spa
 - Eneco Energia Ecologica Srl
 - Bioenergia Fiemme Spa
 - Lozen Energia Srl
3. di dare atto che è intendimento dell'amministrazione comunale verificare la possibilità di aumentare fino all'1% la partecipazione associativa del Comune all'APT S. Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi S.C. ed ottenere il richiamo a Sagron Mis (alla Valle del Mis) nell'intestazione della Società;
 4. di incaricare i competenti uffici comunali di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento mediante l'inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014" fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);
 5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
 6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
 7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
 9. di disporre la pubblicazione del presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.;
 10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante la necessità di adottare il presente provvedimento entro il 31/12 p.v.;
 11. di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA NR. 37

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – informa i Consiglieri sui contenuti del provvedimento e della convenzione che si intende prolungare con i Comuni di Mezzano e Imer per la gestione del servizio finanziario. Coglie l'occasione per ringraziare il Responsabile Finanziario Francesco Cosner per l'ottimo lavoro che sta svolgendo per l'Amministrazione comunale.

Non essendo pervenute richieste di intervento pone in votazione la proposta.

Oggetto: Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Imer e di Mezzano: estensione del servizio al Comune di Sagron Mis.

Il Relatore riferisce:

- con deliberazione consiliare n.51, dd. 21.12.2020 del Comune di Mezzano e n.56, dd. 22.12.2020 del Comune di Imer si disponeva di estendere al Comune di Sagron Mis il servizio finanziario, personale ed entrate con esclusione del servizio tributi e commercio, in gestione associata tra i Comuni di Mezzano e Imer, stipulando con il medesimo apposita convenzione ex art. 35 del C.E.L. garantendo il servizio fino al 31.03.2021, durata tacitamente prorogata fino al 31.12.2021 previa conferma delle convenzioni di gestione associata di tutti i servizi tra i Comuni di Mezzano e Imer;
- con deliberazione consiliare n.42, dd. 23.12.2020, il Comune di Sagron Mis approvava la convenzione con la quale i Comuni di Mezzano e Imer estendevano al Comune di Sagron Mis, la gestione in forma associata del servizio finanziario, personale ed entrate con esclusione del servizio tributi e commercio; il servizio è stato previsto fino al 31.03.2021, durata tacitamente prorogata fino al 31.12.2021 previa conferma delle convenzioni di gestione associata di tutti i servizi tra i Comuni di Mezzano e Imer;
- la convenzione Rep. Nr. 201 è stata sottoscritta digitalmente dai Sindaci delle tre Amministrazioni in data 30.12.2020;
- con deliberazioni consiliare n. 6, dd. 31.03.2021, del Comune di Mezzano e n. 5, dd. 31.03.2021 del Comune di Imer, i Comuni di Mezzano ed Imer hanno approvato la nuova gestione associata in convenzione del servizio finanziario, entrate, personale e commercio fino a tutto il 31.12.2025 fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte di una delle due Amministrazioni da esercitarsi secondo le modalità stabilite all'art.8 della convenzione adottata;
- con il medesimo atto si confermava l'estensione del servizio finanziario e personale al Comune di Sagron nei termini sopra indicati;
- con nota datata 07.12.2021 prot. n. 2888 il Comune di Sagron Mis ha richiesto ai Comuni di Mezzano e Imer di proseguire la collaborazione fino al 31.12.2022, fatta salva la possibilità di revoca anticipata in accordo tra le parti.

Atteso che i Comuni di Imer e di Mezzano, in gestione associata fino al 31.12.2025 hanno acconsentito al prolungamento della collaborazione con il Comune di Sagron Mis, concordando le seguenti condizioni:

- la gestione del servizio finanziario, personale ed entrate (ad esclusione del servizio tributi e commercio) sarà garantita fino al 30/06/2022 e potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2022, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni;
- per la gestione del servizio viene confermata una compartecipazione "a forfait", stabilita nell'importo annuo onnicomprensivo di euro 20.000,00 da corrispondere annualmente in misura pari al 50% entro il 30/06 ed in misura pari al 50% entro il 30/12; qualora la durata del servizio non dovesse essere annuale l'importo sarà proporzionalmente rideterminato;

- il rimborso dei costi relativi al servizio, da parte del Comune di Sagron Mis, andrà ad abbattere i costi generali dei servizi in gestione associata sostenuti dai Comuni di Mezzano ed Imer.

Ritenuto, in un'ottica di contenimento delle spese, di approvare la convenzione di cui trattasi che consente da un lato, al Comune di Sagron Mis di assicurare la continuità del servizio e, dall'altro, ai Comuni di Mezzano ed Imer, di ridurre i costi derivanti dai servizi di gestione associata attualmente in essere.

Richiamato l'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, che consente ai Comuni, nell'ottica dell'utilizzo ottimale delle risorse e delle relative professionalità, di stipulare apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione ed acquisiti gli atti in essa citati.

Verificato che lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra loro e le unioni di comuni o con altri enti pubblici locali o con le provincie autonome o con altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro Comune.

Acquisita preventivamente la disponibilità del responsabile del servizio finanziario in gestione associata tra i Comuni di Mezzano e Imer.

Visto, allo scopo, lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub nr. 1), previamente condiviso tra i Comuni di Mezzano e Imer, finalizzato all'estensione della gestione del servizio finanziario, personale ed entrate al Comune di Sagron Mis fino al 30/06/2022 che potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2022, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni.

Visto l'articolo 49 comma 3 lettera e) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e della nota integrativa

al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.==, astenuti n.==, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegata convenzione stipulata ex art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, nel testo composto da nr. 9 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lett A), con la quale i Comuni di Mezzano ed Imer estendono al Comune di Sagron Mis, la gestione in forma associata del servizio finanziario, personale ed entrate (con esclusione del servizio tributi e commercio);
2. di precisare che:
 - la gestione del servizio finanziario, personale ed entrate (ad esclusione del servizio tributi e commercio) sarà garantita fino 30.06.2022 e potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2022, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni;
 - per la gestione del servizio viene concordata una compartecipazione "a forfait" del Comune di Sagron Mis, stabilita nell'importo annuo onnicomprensivo di euro 20.000,00 da corrispondere annualmente in misura pari al 50% entro il 30/06 ed in misura pari al 50% entro il 30/12; qualora la durata del servizio non dovesse essere annuale l'importo sarà proporzionalmente rideterminato;
 - il rimborso dei costi relativi al servizio, da parte del Comune di Sagron Mis, andrà ad abbattere i costi generali dei servizi in gestione associata sostenuti dai Comuni di Mezzano ed Imer;
3. di perfezionare la convenzione di cui al punto 1) mediante sottoscrizione della stessa fra i legali rappresentanti delle tre Amministrazioni comunali con modalità digitale, specificando che l'atto si perfeziona dalla data dell'ultima sottoscrizione e precisando che la durata della medesima, fissata al 30/06/2022, potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2022, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni;
4. di precisare, altresì, che la convenzione potrà essere sciolta anticipatamente dalle Amministrazioni per coincidente volontà delle medesime espressa con deliberazioni consiliari;
5. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell'Amministrazione ed all'assunzione di tutti gli atti conseguenti;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, al fine di consentire l'immediata formalizzazione delle convenzioni ed assicurare la continuità dei servizi in gestione associata tra i tre Comuni;
7. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA NR. 38

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – illustra i contenuti della convenzione e i costi a carico del Comune per i servizi gestiti in forma associata con la Comunità.

Intervento del Consigliere Walter Broch – chiede chiarimenti sull'affido del servizio integrativo di sgombero neve affidato a Giorgio Broch, in particolare se è consentito l'utilizzo dei mezzi comunali avvalendosi della manodopera esterna.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – fa presente che la questione è delicata e merita un approfondimento. Non è possibile far utilizzare gli automezzi comunali da parte di un privato per una questione di sicurezza, responsabilità e assicurazione. In proposito saranno fatti gli opportuni accertamenti per comprendere se questo sia o meno possibile.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – chiede chiarimenti al Sindaco sui maggiori costi esposti dalla Comunità sulla gestione del servizio tecnico e se questo sia legato ad una operazione di riordino o un aggiustamento sull'urbanistica. Questo si lega anche alla variante al PRG che deve essere approvata.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – per l'approvazione della variante al PRG abbiamo ottenuto l'intesa con la PAT per la nomina del Commissario. L'incarico per la redazione della variante è stato affidato esternamente all'arch. Cerqueni. Una parte della variante attiene invece alla necessità di riallineare una serie di procedure rimaste in sospeso nel tempo che devono essere regolarizzate.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – Non essendo intervenuto alcun altro consigliere mette in votazione la proposta.

La seduta consiliare si svolge nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

Oggetto: Approvazione convenzione tra la Comunità di Primiero e il Comune di Sagron Mis per l'organizzazione del servizio associato Servizio Tecnico-Urbanistico e Segreteria. Periodo 01.01.2022 - 31.12.2026.

Il Sindaco riferisce :

- con deliberazione consiliare n. 43, dd. 23.12.2020, il Comune di Sagron Mis ha approvato la convenzione con la Comunità di Primiero per l'organizzazione del servizio associato del Settore Tecnico-Urbanistico e Segreteria fino al 30.06.2021, successivamente prorogata con delibera consiliare n.14, dd. 31.05.2021, fino al 31.12.2021;
- con atto del Commissario n. 31, dd. 21.12.2020, la Comunità di Primiero ha approvato la convenzione con il Comune di Sagron Mis per l'organizzazione del servizio associato del Settore Tecnico-Urbanistico e Segreteria fino al 30.06.2021, successivamente prorogata con atto del Commissario n.52, dd. 14.06.2021, fino al 31.12.2021.
- nella convenzione stipulata con la Comunità di Primiero, giusto atto n. n.366, dd. 21.06.2021, era stato stabilito che al termine del periodo le Amministrazioni avrebbero definito l'eventuale prosecuzione dei rapporti convenzionali.

In data 6.12.2021, con nota n.2876/Prot., il Comune di Sagron Mis ha richiesto alla Comunità di Primiero la disponibilità a garantire a far data dal 01.01.2022 la durata della convenzione fino al 31.12.2026, al fine di assicurare nel medio lungo periodo una stabilità nella gestione dei servizi attivati.

Con nota acquisita in atti al n. 2900/Prot., dd. 7.12.2021, la Comunità confermava la propria disponibilità ad assicurare la collaborazione per la gestione in forma associata dei Servizi Tecnico-Urbanistico e Segreteria del Comune per il periodo decorrente dal 01.01.2022 fino al 31.12.2026.

La convenzione è stata modificata rispetto al previgente testo adottato al fine di definire in modo più dettagliato alcuni aspetti gestionali, in considerazione che, a seguito delle nuove disposizioni provinciali sulle assunzioni del personale dipendente comunale, sarà riorganizzata la dotazione organica del Comune e dovranno essere ridefinite le scelte gestionali finalizzate ad assicurare continuità dei servizi alla popolazione. Nella convenzione sono stati rivisti i rapporti finanziari tra le Amministrazioni integrando maggiormente i servizi comunali con quelli della Comunità avuto riguardo in particolare ai servizi di manutenzione assicurati dal cantiere comunale.

In un'ottica di contenimento delle spese, con il presente provvedimento si intende pertanto disporre l'approvazione della convenzione con la Comunità di Primiero che consente da un lato, di assicurare la continuità del servizio al Comune di Sagron Mis e, dall'altro, di confermare la positiva esperienza maturata nel 2021 nella collaborazione con la Comunità.

Si richiama l'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, che consente ai Comuni, nell'ottica dell'utilizzo ottimale delle risorse e delle relative professionalità, di stipulare apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione ed acquisiti gli atti in essa citati.

Verificato che lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra loro e le unioni di comuni o con altri enti pubblici locali o con le provincie autonome o con altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro Comune e/o della Comunità.

Acquisita preventivamente la disponibilità della Comunità in relazione alle prestazioni legate alla presente convenzione.

Visto, allo scopo, lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub nr. 1), previamente condiviso tra la Comunità e il Comune di Sagron Mis.

Visto l'articolo 49 comma 3 lettera e) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 2 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.==, astenuti n.==, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione tra la Comunità di Primiero e il Comune di Sagron Mis per l'organizzazione del servizio associato del Servizio Tecnico-Urbanistico e Segreteria, stipulando apposita convenzione ex art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, nel testo sub 1, composto da nr.10 articoli, che si unisce e approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che:
 - la gestione del servizio tecnico-urbanistico e Segreteria sarà garantita fino al 31/12/2026;

- per la gestione dei servizi viene concordata una compartecipazione “a forfait”, stabilita nell’importo annuo di euro ad esclusione che per gli anni 2022 e 2023, che per effetto dei costi “una tantum” convenuti, relativi al servizio tecnico-urbanistico viene quantificato in euro 29.000,00;
3. di perfezionare la convenzione di cui al punto 1) mediante sottoscrizione della stessa fra i legali rappresentanti delle Amministrazioni con modalità digitale, specificando che l’atto si perfeziona dalla data dell’ultima sottoscrizione;
 4. di precisare, altresì, che la convenzione potrà essere sciolta anticipatamente dalle Amministrazioni per coincidente volontà delle medesime espressa con rispettivi provvedimenti adottati dagli organi competenti;
 5. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell’Amministrazione ed all’assunzione di tutti gli atti conseguenti;
 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2;
 7. di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Sindaco e Consiglieri

1. Discarica Imer

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – illustra ai Consiglieri quanto accaduto in queste ultime settimane. C’è stato un incontro con il Presidente della Provincia e con l’Amministrazione comunale si è giunti all’accordo che la discarica venga esaurita in 6 mesi limitando le tonnellate di materiale stoccate.

2. Certificazioni

Intervento del Consigliere Walter Broch – chiede se i certificati comunali possono essere richiesti anche quando il dipendente comunale è in Comunità.

Il Sindaco conferma che è possibile richiederli in quanto i server sono in rete.

3. Varie

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – chiede al Sindaco quali sono rapporti con la stampa. Nella passata amministrazione il Sindaco appariva spesso. Ritiene sia un tema da percorrere e valutare per una maggiore visibilità del Comune.

Sul progetto turismo chiede quando si potrà procedere e come sarà coinvolto il Consiglio.

Ritiene importante, appena possibile, incontrare la cittadinanza per informarla in modo trasparente su cosa l'Amministrazione Comunale abbia fatto e/o cosa intenda fare nel medio-lungo periodo; quali progetti siano in cantiere per quanto riguarda strade, illuminazione pubblica, ecc..

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – per quanto attiene ai rapporti con la stampa informa che intende uscire con comunicati che abbiano una certa sostanza.

Sul progetto turismo recentemente è stato formalizzato l'incarico progettuale. Dopo le feste natalizie si intende procedere e attivare i primi incontri con gruppi sul Territorio.

Gli incontri con la popolazione sono uno degli impegni che ci siamo presi. Non li abbiamo fatti a causa dell'emergenza sanitaria. Non appena possibile sarà cura dell'Amministrazione attivarli.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Sindaco chiude la seduta.

Seduta chiusa alle ore 21.10.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Marco Depaoli



Il Segretario
Samuel Serafini

Questo documento, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).